



ENPAPI

STATUTO 2013

Approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto
con il Ministro dell' Economia e delle Finanze in data 6 marzo 2013



STATUTO

INDICE

TITOLO I NATURA, SEDE E FINALITA' DELL' ENTE; SOGGETTI BENEFICIARI	pag. 6
TITOLO II ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL' ENTE	pag. 9
TITOLO III LA GESTIONE FINANZIARIA	pag. 20
TITOLO IV INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI	pag. 24
TITOLO V ENTRATA IN VIGORE	pag. 26

TITOLO I

NATURA, SEDE E FINALITA' DELL' ENTE;
SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 1 Natura dell'Ente.

1. L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, istituito come Fondazione di diritto privato, è costituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme contenute nel suddetto decreto, dal D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dalle norme contenute nel Codice Civile in tema di Fondazioni. La sigla ENPAPI identifica a tutti gli effetti l'Ente.

2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e Decreto del Ministro del Lavoro n. 337 del 2 maggio 1996.

Art. 2 Sede.

1. L'Ente ha sede in Roma.

2. L'Ente svolge la propria attività sull'intero territorio della Repubblica Italiana.

Art. 3 Finalità.

1. L'Ente attua la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, con le modalità previste dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dai Ministeri vigilanti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

2. L'Ente garantisce ai propri iscritti la tutela assistenziale e può prevedere ulteriori forme di assistenza in favore della categoria professionale con gestioni separate.

3. L'Ente provvede ad assicurare la tutela previdenziale complementare istituendo, ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, forme pensionistiche complementari, ovvero aderendo a quelle già esistenti.

4. L'Ente può, con le modalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, estendere le tutele di cui ai commi precedenti ad altre categorie professionali sanitarie, che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica.

Art. 4 Iscritti.

1. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità previste nel Regolamento di Previdenza, tutti gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino, in via esclusiva, attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria.
2. Sono, altresì, obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità previste nel Regolamento di Previdenza, anche tutti i Professionisti iscritti agli Albi che esercitino in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, comunque denominata.
3. L'obbligo di iscrizione sussiste in ogni caso anche laddove l'attività libero – professionale sia svolta contestualmente a quella subordinata, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, a tempo parziale, ovvero a tempo pieno. Tale obbligo non sussiste per le attività occasionali di cui all'art. 61, comma 2 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. Il Regolamento di Previdenza definisce gli obblighi di iscrizione, contribuzione e dichiarazione, nonché le modalità di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, per i Professionisti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 3.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL' ENTE

Art. 5 Organi.

1. Sono Organi dell'Ente:

- il Consiglio di Indirizzo Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

2. I componenti degli Organi dell'Ente debbono essere di provata onorabilità ed in possesso del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; tale requisito si intende soddisfatto per coloro che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private.

3. Sono considerate cause di esclusione del requisito della professionalità, nonché cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente, ovvero di decadenza dalle stesse:

a) l'aver subito un provvedimento disciplinare da parte di un Organismo di rappresentanza della categoria, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 233/46 e successive modificazioni e integrazioni, superiore alla censura nei dieci anni precedenti la data di indizione delle elezioni;

b) l'aver svolto le funzioni o i compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, presso aziende, enti, imprese o organizzazioni sottoposte alle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e procedure equiparate, ovvero ad amministrazione straordinaria nei quattro anni precedenti.

c) aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione ovvero per delitti non colposi per i quali la Legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

d) trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovvero essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27

dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) aver riportato condanne o sanzioni per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) non essere in regola con i versamenti dei contributi obbligatori dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate ovvero non aver provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva, incluso il versamento di sanzioni e interessi.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposita autocertificazione rilasciata dagli interessati al momento della presentazione della candidatura e verificato da un Notaio.

5. Il mandato degli Organi dell'Ente dura quattro anni. Ciascun componente può essere confermato nella carica, nel medesimo Organo, per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 6 Criteri di elezione degli Organi.

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Delegati, costituita, a sua volta, nell'ambito di una sessione elettorale primaria.

2. Le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.

Art. 7 Il Consiglio di Indirizzo Generale.

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto secondo le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 8 Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale.

1. Nella prima adunanza del Consiglio di Indirizzo Generale gli eletti provvedono a:

a) eleggere un Coordinatore che resterà in carica, salvo dimissioni o revoca, sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale da cui è stato eletto;

b) nominare il Collegio dei Sindaci;

c) nominare un Segretario verbalizzante, scelto tra i dipendenti

dell'Ente.

2. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno due volte l'anno, ma ne è prevista la convocazione da parte del Coordinatore ogniqualvolta questi lo ritenga necessario per la trattazione di questioni di particolare rilevanza; la convocazione potrà altresì essere richiesta da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti del Consiglio. Il Coordinatore dovrà far pervenire la lettera di convocazione con mezzi postali o telematici che comprovino la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o tre in caso di motivata urgenza, e dovrà indicare nella stessa l'Ordine del Giorno, nel quale ogni membro del Consiglio potrà preventivamente far inserire ulteriori argomenti.

3. L'adunanza del Consiglio di Indirizzo Generale è presieduta dal Coordinatore ed è validamente costituita con la presenza di più della metà dei componenti dello stesso. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede dell'Ente, salvo che il Coordinatore ritenga di convocarle altrove, purché in Italia. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza, con modalità definite da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale è invitato ad assistere il Presidente dell'Ente.

5. Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, a scrutinio palese; si ricorre allo scrutinio segreto qualora la deliberazione comporti valutazioni discrezionali relative alle persone; in caso di parità di voti si procede ad una seconda votazione sulla questione, previa discussione, ed in caso di ulteriore parità prevale il voto del Coordinatore; i verbali del Consiglio vengono sottoscritti dal Segretario verbalizzante e dal Coordinatore.

6. I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Organo; essi decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni consecutive, salvo il caso di giustificato impedimento; la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Indirizzo Generale, previa contestazione all'interes-

sato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

7. Il Consiglio di Indirizzo Generale ha le seguenti funzioni:

a) definisce le linee generali e gli obiettivi della categoria in tema di previdenza nonché i criteri generali di investimento e disinvestimento delle risorse;

b) nomina il Collegio dei Sindaci;

c) delibera sulle modificazioni ed integrazioni del presente Statuto e del Regolamento di Previdenza e sull'adozione, modificazione ed integrazione di ogni altro Regolamento;

d) approva il Bilancio tecnico; approva il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo dell'Ente rispettivamente entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno;

e) approva le eventuali variazioni del Bilancio preventivo;

f) approva le variazioni della misura delle contribuzioni da parte degli iscritti;

g) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;

h) designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n.509, la revisione contabile e la certificazione dei Bilanci, determinandone i compensi;

i) delibera, con decisione motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai Bilanci preventivi, ai Bilanci consuntivi ed in merito alle altre materie previste al terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n.509;

l) determina la misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni di presenza per il Presidente nonché per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;

m) delibera la nomina di Commissioni per specifiche attribuzioni e la costituzione di organismi consultivi e di studio, determinando rimborsi ed indennità dei soggetti chiamati a parteciparvi, che saranno convocati normalmente presso la sede dell'Ente, salvo che si ritenga di convocarle altrove, purché in Italia.

8. Le deliberazioni previste alle lettere c) ed f) sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

9. Le deliberazioni di cui alle lettere a), d), e), ed h) sono trasmesse ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di governo dell'Ente: esercita la gestione con i più ampi poteri e, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale, compie ogni atto idoneo per il conseguimento dei fini dell'Ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei Delegati, con le modalità definite dal Regolamento Elettorale di cui all'art. 6, comma 2.
3. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo Generale e con quella di Sindaco; in caso di elezione del medesimo soggetto sia alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale che a quella di componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso ha facoltà, entro cinque giorni, di optare per l'una o l'altra posizione.

Art. 10 Funzionamento e poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni si tengono normalmente nella sede dell'Ente, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove, purché in Italia. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza, con modalità definite da apposita deliberazione. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione anche se ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci. Il Presidente fissa ed inserisce nell'atto di convocazione l'Ordine del Giorno, nel quale è tenuto ad inserire anche gli argomenti indicati da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci o dal Consiglio di Indirizzo Generale, a maggioranza di ciascun Organo.
2. La convocazione deve essere portata a conoscenza dei destinatari con mezzi postali o telematici che ne comprovino la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in essa dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno formato secondo i criteri indicati nel comma che precede. In caso di motivata urgen-

za, il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede il membro più anziano di età.

4. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità si procede ad una seconda votazione previa discussione ed in caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese e si ricorre allo scrutinio segreto qualora la deliberazione riguardi valutazioni relative alle persone.

5. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina un Segretario, scelto tra i dipendenti dell'Ente, che, in possesso di adeguato titolo di studio e capacità di approfondimento, abbia maturato all'interno dell'Ente una significativa esperienza.

6. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario, o da un sostituto nominato in caso di impedimento di questi ad intervenire alla seduta, e sono dallo stesso sottoscritti insieme al Presidente; successivamente lo stesso Segretario provvede a trascriverli nel libro dei verbali.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Organo; essi decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni consecutive o a cinque complessivamente in un anno, salvo il caso di giustificato impedimento; la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge fra i propri membri, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente;

b) delibera l'assunzione di un Direttore Generale dell'Ente e ne determina il trattamento economico e normativo;

c) predispose le modificazioni ed integrazioni del presente Statuto e del Regolamento di Previdenza e propone l'adozione, modificazione ed integrazione di ogni altro Regolamento, per le successive deliberazioni del Consiglio di Indirizzo Generale;

d) delibera, su proposta del Direttore Generale, i Regolamenti riguardanti l'organizzazione amministrativa dell'Ente;

- e)** predisporre lo schema di Bilancio preventivo, delle relative variazioni e lo schema di Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Indirizzo Generale per l'approvazione;
- f)** predisporre lo schema di Bilancio tecnico dell'Ente, corredato eventualmente da valutazioni sull'opportunità di apportare variazioni all'ammontare delle contribuzioni, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per l'approvazione;
- g)** delibera, sulla base di una rilevazione dei carichi di lavoro, l'organigramma dell'Ente, le cui modifiche dovranno essere attuate su proposta del Direttore Generale; delibera altresì l'assunzione del personale definendone il trattamento giuridico ed economico e stipulando anche appositi accordi collettivi o aderendo a quelli relativi a posizioni analoghe in altri Enti di previdenza;
- h)** determina la misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni di presenza per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;
- i)** delibera e pone in essere ogni atto idoneo per la gestione del patrimonio ed adempie a tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente e a quelle che non risultino espressamente assegnate ad altri Organi dello stesso;
- l)** esercita ogni facoltà e adempie ad ogni obbligo che sia ad esso demandato dalla legge nonché dal presente Statuto o dai Regolamenti;
- m)** delibera la stipula di convenzioni bancarie ed assicurative;
- n)** delibera sulla accettazione di eventuali donazioni e legati a favore dell'Ente;
- o)** delibera, al fine di migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'eventuale costituzione di Società nonché l'adesione o la partecipazione a Società, Enti, Consorzi, Organismi od Associazioni che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente;
- p)** delibera in merito alle iscrizioni all'Ente ed alle cancellazioni dallo stesso;
- q)** delibera, su richiesta degli interessati, la liquidazione delle pensioni;
- r)** delibera le liti attive e passive e le consulenze necessarie alla gestione dell'Ente;
- s)** vigila sull'andamento economico finanziario dell'Ente e ne riferisce al Consiglio di Indirizzo Generale;
- t)** predisporre l'elenco dei possibili soggetti cui affidare, ai sensi

dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per la designazione.

Art. 11 Il Presidente.

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione e deve essere scelto nella persona di uno dei propri membri.

2. In caso di assenza o documentato impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o documentato impedimento anche del Vice Presidente, è sostituito dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

3. Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Ente; spetta allo stesso:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, fissandone l'Ordine del Giorno secondo le modalità sopra indicate;

b) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Ente;

c) sottoscrivere gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l'Ente;

d) adottare, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti da lui ritenuti opportuni ed indilazionabili nell'interesse dell'Ente e per il conseguimento delle finalità di quest'ultimo, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione della quale dovrà, in tal caso, immediatamente convocare la riunione perchè tali provvedimenti siano da esso ratificati;

e) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto, dalle Leggi e dai Regolamenti.

Art. 12 Il Collegio dei Sindaci.

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da cinque membri effettivi e quattro supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo Generale e così prescelti:

a) due effettivi ed un supplente fra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili;

b) un effettivo e un supplente fra gli iscritti ad un Albo provinciale di cui all'art. 4, comma 1 del presente Statuto, sulla base del-

l'indicazione fornita dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI;

c) un effettivo ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, scelti tra i funzionari di ruolo di quella stessa amministrazione;

d) un effettivo ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, scelti tra i funzionari di ruolo di quella stessa amministrazione.

2. Il Collegio provvede ad eleggere nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente.

3. Il Collegio dei Sindaci permane nelle funzioni fino all'insediamento del nuovo Collegio, costituito ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b).

Art. 13 Funzionamento e compiti del Collegio dei Sindaci.

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno quattro volte l'anno presso la sede dell'Ente, previa convocazione da parte del Presidente, da effettuarsi con mezzi postali o telematici, che ne comprovino la spedizione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; per la validità della costituzione del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Collegio dei Sindaci:

a) vigila sull'andamento economico finanziario dell'Ente ed esprime pareri sull'attività dello stesso;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Ente, la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri e delle altre scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio;

c) riferisce al Consiglio di Indirizzo Generale sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità e formula osservazioni e proposte in ordine ai Bilanci ed alla loro approvazione;

d) accerta, almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

e) vigila sull'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti;

f) verifica che gli Organi statutari adempiano il loro mandato nel rispetto delle Leggi e del presente Statuto;

g) verifica che gli Organi statutari non effettuino operazioni in

conflitto con gli interessi dell'Ente;

h) presenta note illustrative al Consiglio di Indirizzo Generale per rendergli nota ogni operazione sospetta o passibile di contrasto con le Leggi, con lo Statuto o con i Regolamenti dell'Ente.

3. I Sindaci svolgono le proprie funzioni ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili; essi possono, anche singolarmente, procedere ad atti di ispezione e controllo e debbono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo Generale e di ogni altro organismo costituito all'interno degli stessi.

4. I Sindaci sono responsabili solidalmente con il Consiglio di Amministrazione per i fatti e le omissioni di questo, quando l'eventuale danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

5. I Sindaci hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Organo; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade dalla carica; la decadenza è dichiarata dal Collegio dei Sindaci, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

Art. 14 Il Direttore Generale.

Il Direttore Generale dell'Ente è assunto con contratto a tempo determinato, rinnovabile, di durata corrispondente, di norma, a quella del mandato degli Organi.

Il Direttore Generale ha le seguenti attribuzioni:

a) partecipa, con funzione consultiva e propositiva, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

b) partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale;

c) cura i rapporti con il Collegio dei Sindaci;

d) dirige il funzionamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

e) attua le deliberazioni degli Organi dell'Ente;

f) esercita ogni altro potere attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15 Entrate ed esercizio finanziario.

1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
 - a) i contributi soggettivi dovuti dagli iscritti, secondo le modalità previste dal Regolamento di Previdenza;
 - b) i contributi integrativi a carico dei clienti degli iscritti all'Ente;
 - c) gli interessi e le rendite del patrimonio dell'Ente anche derivanti da eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
 - d) i contributi obbligatori dovuti dagli iscritti per l'indennità di maternità;
 - e) i contributi facoltativi versati dagli iscritti per altre eventuali forme di assistenza e di previdenza consentite;
 - f) quanto pervenuto all'Ente a titolo di lascito o donazione;
 - g) i proventi per eventuali sanzioni irrogate agli iscritti ivi compresi gli interessi di mora;
 - h) i contributi di riscatto, di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria, etc., come previsti dal Regolamento di Previdenza;
 - i) qualunque eventuale altra entrata finanziaria.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 Il patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Ente è formato dalle entrate di cui all'articolo che precede, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente.
2. Esso è costituito da immobili, titoli mobiliari e quote di partecipazione a Società e Consorzi.
3. La gestione del patrimonio dell'Ente deve essere effettuata in conformità al Regolamento di cui all'art. 9, comma 2, lett. d).

Art. 17 L'assetto amministrativo – contabile.

1. In apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale, è definito l'assetto amministrativo e contabile della gestione sulla base del criterio contributivo.
2. In un conto separato viene evidenziato l'ammontare comples-

sivo del gettito della contribuzione integrativa, incrementato del relativo rendimento, sul quale gravano le spese di gestione dell'Ente, nonché le eventuali prestazioni di natura solidaristica.

3. Le gestioni delle altre forme di assistenza consentite avverranno in apposito conto separato.

Art. 18 Il conto pensioni.

1. Secondo il sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento dei singoli iscritti, al fine della liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengono convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione di cui al Regolamento di Previdenza, calcolati in funzione dell'età degli interessati all'atto del pensionamento. L'adeguatezza di tali coefficienti dopo il primo quinquennio, ai fini dell'equilibrio finanziario dell'Ente, deve essere certificata da un attuario con periodicità almeno triennale, in occasione del Bilancio tecnico.

2. L'Ente provvede ad accantonare i suddetti montanti nell'ambito di apposito conto di riserva denominato "conto pensioni" a cui vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

3. In via eccezionale, qualora l'importo contenuto nel conto pensioni dovesse risultare inferiore a quello di cui alla riserva dei pensionati, determinata in sede di Bilancio tecnico, le somme necessarie alla integrazione del conto pensioni saranno prelevate dal conto di cui all'art. 16, comma 2.

Art. 19 Bilancio ed altri documenti di gestione.

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio preventivo, le relative variazioni ed il Bilancio consuntivo e li consegna, corredati dalle proprie relazioni, al Consiglio di Indirizzo Generale ed al Collegio dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data fissata per le adunanze di approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone inoltre, con

cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili: per tali si intendono le somme eccedenti quelle previste per la normale attività di gestione.

4. Il Consiglio di Amministrazione predispone almeno ogni tre anni il Bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali da sottoporre all'esame del Collegio dei Sindaci e all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del Bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal Bilancio tecnico attuariale.

6. Dal Bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura prevista dall'art. 1, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Qualora durante la vita dell'Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, si provvederà al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza.

7. Il Bilancio consuntivo annuale dell'Ente è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

8. I Bilanci, corredati dalle rispettive relazioni sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale, ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

9. Agli Enti indicati nel comma che precede deve essere trasmesso, oltre ai Bilanci di esercizio e alle rispettive relazioni, anche il Bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.

TITOLO IV

INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI

Art. 20 Diritto di informazione.

1. L'Ente privilegia, ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali con gli assicurati, modalità informatizzate e dematerializzate. Dal 1 gennaio 2014, tale modalità troverà applicazione esclusiva e generalizzata.
2. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti sia in fase di contribuzione sia in fase di erogazione delle prestazioni.
3. In particolare l'Ente distribuisce agli iscritti ed ai pensionati una raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni, anche attraverso il proprio organo di stampa, sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente nonché sulla situazione patrimoniale.
4. Acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni effettuate dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente.
5. Nel rispetto dei principi di riservatezza dei terzi, garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti che li riguardano e dei documenti precedentemente da loro depositati.
6. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo è disciplinata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modificazioni e integrazioni.

TITOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore all'atto dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.



Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma
www.enpapi.it